

Abstract. *Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all'orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 gennaio 2008, n. 511), che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla contrazione da parte del soggetto emotrasfuso del virus HCV per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile ex art. 2050 c. c.; considerando sussistente il nesso causale tra l'evento trasfusionale e l'infezione contratta; rigettando l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sulla base del fatto che i termini decorrono dalla percezione consapevole dell'esistenza del danno e della sua gravità, coincidente con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera e non, come invece affermato dalle sezioni unite, con la proposizione della domanda di indennizzo, accoglie la domanda attrice e condanna il Ministero della Salute a risarcire il danno.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA

Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T. dott. XXXX, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile n. XXXX/XXXX Ruolo Gen. promossa da **XXX** rappresentato e difeso dall'Avv. XXXX ed elettivamente domiciliato in XXXX, via XXXX n.X presso il suo studio, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

-attore-

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del legale rappresentante pro-tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via XXXX n.X per legge domicilia

-convenuto-

OGGETTO: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)

CONCLUSIONI:

Le parti precisavano le conclusioni come dagli atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Ministero della Salute chiedendo la condanna al risarcimento per i danni biologici, patrimoniali, morali ed esistenziali subiti per la contrazione del virus HCV a seguito di trasfusioni di emoderivati effettuati negli anni XXXX e XXXX. Ritenendo il Ministero responsabile di omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue e sugli emoderivati durante le trasfusioni effettuate sussistendo il nesso causale tra le trasfusioni effettuate ed il danno subito.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione dei diritti vantati dall'attore, l'insussistenza del nesso causale tra le somministrazioni ed il contagio e quindi sostenendo l'infondatezza della pretesa attorea con rifusione delle spese di giudizio.

La causa istruita documentalmente ed attraverso una CTU medica veniva trattenuta in decisione all'udienza del XX/XX/XXXX, con assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali.

MOTIVI

La domanda rivolta all'accertamento delle responsabilità del convenuto Ministero e la conseguente riconducibilità al risarcimento dei danni, è fondata e

merita di essere accolta, tenuto conto della connessione eziologica tra l'accadimento e la causa che ha provocato il danno.

Innanzitutto si deve rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dal Ministero convenuto, per il principio sempre costante in giurisprudenza che per la prescrizione i termini decorrono dalla percezione consapevole dell'esistenza del danno e della sua gravità, che nel caso in esame coincide con il X/XX/XXXX, quando la C.M.O. ha espresso il proprio parere positivo in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta ed il trattamento subito.

La riapertura del procedimento da parte del Ministero convenuto, comunicata con nota del XX/XX/XXXX, a seguito della reiezione della domanda di indennizzo ai sensi della L. 210/92, presentata dall'attore, configura ipotesi di interruzione ai fini della prescrizione del diritto, sia in ipotesi di indennizzo che di risarcimento.

Si ritiene quindi riconducibile al X/XX/XXXX il momento di percezione da parte dell'attore della propria condizione di infermità dovuta al comportamento doloso del Ministero, quando questo ne attesta la patologia riconducibile al trattamento subito.

Il riconoscimento da parte dello stesso Ministero del nesso causale tra l'evento trasfusionale e l'infezione contratta è affermata dalla giurisprudenza che ripropone ormai, in occasioni di trasfusione in soggetti affetti da emofilia, l'ipotesi correlata di alta probabilità logico-scientifica di contagio da HIV.

Alla medesima conclusione è giunto il CTU nella consulenza medica effettuata in corso di causa quando afferma che *“considerato l'elevato numero di trasfusioni emoderivate effettuate, può ritenersi altamente probabile che esse furono la causa della trasmissione del virus”*.

L'obbligo generale ed istituzionale ricadente in capo al Ministero di vigilanza sull'attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, in quanto organo preposto al funzionamento ed al coordinamento dei servizi correlati alle trasfusioni, considerate di per sé attività pericolose per la salute pubblica, è garantito da precise normative di riferimento, la cui violazione rappresenta una colpa, con tutte le conseguenze ai fini del risarcimento per i danni provocati.

Per quanto attiene all'entità dei danni subiti dall'attore, così come riconosciuti dal Prof. XXXX in occasione della consulenza espletata in giudizio, posto che il consulente ha effettuato un attento esame del caso e che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti sia sul piano logico che su quello giuridico, se ne condividono le conclusioni, le quali formano parte integrante della presente decisione.

Dalle motivazioni fin qui argomentate, consegue che il danno, sia patrimoniale che non, subito ed accertato tramite la perizia del CTU, debba essere idoneamente risarcito nella misura di seguita indicata:

- per quanto riguarda il danno patrimoniale, oltre alle spese documentate in atti per €. 302,12, si ritiene equo di riconoscere all'attore la somma di €. 15.000,00;
- per quanto riguarda l'invalidità accertata nella misura del 12%, si ritiene di riconoscere la somma di €. 19.678,00;
- per quanto riguarda il danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età dell'attore, della sua vita emotiva e di relazione, gravemente compromessa, si ritiene di riconoscere la somma di €. 150.000,00.

Quanto all'onere delle spese, seguono la soccombenza e la disciplina di legge e si liquidano come da separato dispositivo.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale nella persona del GOT dott. XXXX, in funzione di Giudice monocratico definitivamente decidendo sulla causa presentata da XXXX, nei confronti del Ministero della Salute,

così provvede:

accertata la responsabilità del Ministero della Salute, accoglie il ricorso e lo condanna a risarcire i danni nella misura di €. 184.678,00 (di cui €. 19.678,00, €. 15.000,00 per danno biologico e €. 150.000,00 per danni non patrimoniali).

Condanna il Ministero convenuto a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in €. 3.617,02 (di cui €. 1.294,40 per funzioni, €. 2.000,00 per

onorari ed € 322,62 per spese) oltre IVA, Cap. e rimborso forfettario, come per legge.

Le spese di CTU, liquidate separatamente sono poste a definitivo carico di parte attrice.

Perugia, 12/11/2009

Il G.O.T.
(dott. XXXX)